

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 29 marzo 2019, n. 161

Obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate dalla regione Lazio, in attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", così come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

OGGETTO: Obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate dalla regione Lazio, in attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", così come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio di concerto con il Presidente;

- VISTO lo statuto della Regione Lazio e, in particolare, l'articolo 48, comma 3, lett. f), il quale attribuisce alla Giunta regionale la competenza a definire gli indirizzi per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa degli organismi, agenzie e enti pubblici dipendenti dalla Regione;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni denominato "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";
- VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii;
- VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";
- VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità" e, in particolare, l'articolo 30, comma 2, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;
- VISTA la legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 13, "Legge di Stabilità regionale 2019";
- VISTA la legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 14, recante il "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021";

- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente «Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese»;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017;
- VISTO l'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, così come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 e, in particolare:
- il comma 2, secondo cui *“le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001”*;
 - il comma 5, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”*;
 - il comma 6, secondo cui *“le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello”*;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.49 del 23 febbraio 2016 “Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle società controllate dalla regione Lazio anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società in house”.
- CONSIDERATO che l'esigenza di controllo sui costi sostenuti dalle società pubbliche ha tratto origine normativa (oltre che nei principi generali di economicità ed efficienza che devono presidiare la gestione di un soggetto, anche societario, operante con fondi pubblici) dall'articolo 147-quater, del decreto legislativo 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 13, definita una “norma guida” in materia di gestione di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche in generale (*Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, relazione di accompagnamento alla decisione di parifica al Rendiconto generale della Regione Lazio, esercizio finanziario 2013*);

TENUTO CONTO che, nel quadro normativo nazionale in materia di contenimento della spesa pubblica, stratificatosi nel tempo, il legislatore regionale è intervenuto con diversi provvedimenti legislativi, il primo dei quali è da ricondurre alla L.R. 28 giugno 2013, n. 4, recante “Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”;

TENUTO CONTO che, nel contesto economico e giuridico pro tempore vigente, nell'ottica di una gestione delle partecipazioni societarie accompagnata dal diligente esercizio dei compiti di vigilanza, di indirizzo e di controllo, con la nota prot. n. 15467 del 23 marzo 2016, l'amministrazione regionale ha emanato le “Linee guida in materia di contenimento della spesa delle società controllate dalla Regione Lazio”, quale strumento di indirizzo e di coordinamento teso a fornire indicazioni per una corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni legislative e ad ispirare la gestione delle medesime società a criteri volti al contenimento delle spese, anche a fine di evitare che l'eventuale risultato di esercizio negativo si ripercuota negativamente sugli equilibri di bilancio della Regione Lazio, nell'ottica della redazione del bilancio consolidato, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha delineato gli indirizzi e gli obiettivi strategici delle società controllate dalla medesima amministrazione regionale, da ultimo, con il Documento di economia e finanza regionale 2019, anni 2019-2021 (DEFR);

RILEVATO che la Regione Lazio detiene partecipazioni di controllo nelle seguenti società:

- LAZIOcrea S.p.A., società operante con la Regione Lazio in regime di *in house providing* (100% Regione Lazio);
- COTRAL S.p.A., società operante con la Regione Lazio in regime di *in house providing* (100% Regione Lazio);
- ASTRAL S.p.A., società operante con la Regione Lazio in regime di *in house providing* (100% Regione Lazio);
- Lazio Innova S.p.A., società operante con la Regione Lazio in regime di *in house providing* (85% Regione Lazio);
- Lazio Ambiente S.p.A. (100% Regione Lazio);
- SAN.IM. S.p.A. (100% Regione Lazio);
- Autostrade del Lazio S.p.A. (controllo congiunto al 50% con ANAS S.p.A.);

CONSIDERATO che il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Lazio, adottato con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00060 del 21 aprile 2015, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aggiornato con la deliberazione della Giunta regionale n. 603 del 26 settembre 2017, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016 modificato dal D.Lgs. n. 100/2017, ha previsto il mantenimento delle partecipazioni societarie sopra citate, ad eccezione di Lazio Ambiente S.p.A., per la quale è stata prevista la dismissione mediante cessione dell'intera quota azionaria (articolo 21, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13) e della società SAN.IM. S.p.A. nei confronti della quale è prevista la messa in liquidazione (articolo 65, comma 2, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7), previo trasferimento degli immobili di proprietà della società medesima agli enti del servizio sanitario regionale;

RILEVATO che dall'esame dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2017 delle società sopra citate emerge una situazione generale di equilibrio finanziario, con eccezione della società Lazio Ambiente S.p.A., Autostrade del Lazio S.p.A. e SAN.IM. S.p.A. che chiudono l'esercizio, rispettivamente, con una perdita d'esercizio di euro 6.508.681 euro 243.114 e di euro 191.859;

RAVVISATA la necessità di provvedere, ai sensi della normativa statale sopra indicata, alla definizione di obiettivi inerenti le spese di funzionamento annuali e pluriennali e, nell'ambito di queste, le spese per il personale, procedendo preliminarmente con una analisi delle spese di funzionamento delle medesime società così come desunte dai bilanci approvati degli ultimi tre esercizi;

CONSIDERATO ai fini del presente provvedimento, di ritenere riferibili al termine "spese di funzionamento" le voci del conto economico di cui al comma 1, lettera B), punti 6, 7, 8, 9 e 14, dell'articolo 2425 del codice civile, rappresentate da:

- punto 6: costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- punto 7: costi per servizi;
- punto 8: costi per godimento di beni di terzi;
- punto 9: costi per il personale;
- punto 14: oneri diversi di gestione;

escludendo, pertanto, dal computo le voci 10 (ammortamenti e svalutazioni), 11 (variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci), 12 (accantonamenti per rischi) e 13 (altri accantonamenti) che consistono, per consolidata dottrina aziendalistica in materia, "oneri" privi di esborso monetario (in quanto non presuppongono una operazione di scambio);

TENUTO CONTO che le spese di funzionamento risultanti dai bilanci degli ultimi tre esercizi delle società controllate dalla Regione Lazio, presentano i seguenti valori:

Società	2015					Totale Spese di Funzionamento
	6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7) per servizi	8) per godimento di beni di terzi	9) per il personale	14) oneri diversi di gestione	
Astral	64.878	1.620.777	17.642	9.894.931	387.279	11.985.507
Cotral	63.221.283	65.681.024	14.127.428	156.600.772	6.400.509	306.031.016
Lazio Ambiente	2.535.743	14.180.342	4.520.729	19.796.540	1.184.833	42.218.187
Lazio Innova*	212.743	13.605.690	938.267	18.379.267	746.118	33.882.085
Laziocrea	7.684.745	37.290.715	3.968.833	54.271.218	2.083.880	105.299.391
Sanim	0	108.349	598	0	11.926	120.873
Autostrade del Lazio	70	207.690	36.820	0	1.131	245.711

* i dati si riferiscono al bilancio consolidato

Società	2016					Totale Spese di Funzionamento
	6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7) per servizi	8) per godimento di beni di terzi	9) per il personale	14) oneri diversi di gestione	
Astral	81.504	3.918.375	248.548	11.243.030	377.292	15.868.749
Cotral	57.226.193	59.134.975	5.281.124	160.202.548	4.913.390	286.758.230
Lazio Ambiente	2.405.797	9.164.650	648.245	18.963.086	1.279.701	38.295.689
Lazio Innova*	153.056	10.313.115	924.850	18.513.466	1.304.994	31.209.481
Laziocrea	2.541.259	33.295.478	4.678.721	57.076.607	897.486	98.489.551
Sanim	0	131.119	148	0	13.016	144.283
Autostrade del Lazio	315	249.967	34.875	0	6.257	291.414

* i dati si riferiscono al bilancio consolidato

Società	2017					Totale Spese di Funzionamento
	6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7) per servizi	8) per godimento di beni di terzi	9) per il personale	14) oneri diversi di gestione	
Astral	67.309	2.126.009	65.236	11.718.622	366.823	14.343.999
Cotral	53.749.006	55.274.056	4.004.178	153.350.116	5.886.092	272.263.448
Lazio Ambiente	1.329.254	4.372.698	3.176.938	14.191.510	480.738	23.551.138
Lazio Innova	77.764	11.013.009	956.081	18.769.890	747.947	31.564.691
Laziocrea	2.438.489	36.353.807	3.509.803	57.802.575	3.933.801	104.038.475
Sanim*	0	1.043.248	0	0	10.660	1.053.908
Autostrade del Lazio	65	247.421	33.035	0	4.517	285.038

**l'ammontare degli oneri diversi di gestione di SAN.IM. è riportato al netto dei costi di eccezionale importo e di natura straordinaria per euro 77.502.442, legati all'operazione di ristrutturazione del debito, in quanto tali costi sono stati controbilanciati dalle plusvalenze immobiliari da riscatto anticipato*

ATTESO che dall'analisi dei dati sopra esposti emerge un trend sostanzialmente decrescente delle spese di funzionamento delle società sopra citate, fatta eccezione per la società ASTRAL S.p.A., che ha registrato un aumento delle spese di funzionamento negli esercizi 2016 e 2017 in esito all'operazione di fusione per incorporazione di Cotral Patrimonio S.p.A. e la società LAZIOcrea S.p.A., che ha registrato un aumento delle spese di funzionamento nell'esercizio 2017 in conseguenza del trasferimento alla medesima società delle attività e del personale dell'ex ASAP;

ATTESO altresì che la società SAN.IM. S.p.A., in considerazione della particolare attività svolta, così come indicata all'art. 4 del proprio statuto ed in coerenza con le finalità richiamate all'articolo 8 della Legge Regionale Lazio n. 16 del 3 agosto 2001, non dispone di personale e non presenta quindi i relativi costi;

CONSIDERATO che l'ammontare degli oneri diversi di gestione della suddetta SAN.IM. S.p.A., presenti nel bilancio d'esercizio per il 2017, scaturiscono da un'operazione di ristrutturazione del debito che ha generato perdite su crediti da ristrutturazione e che tali perdite risultano controbilanciate dalle plusvalenze immobiliari di pari importo da riscatto anticipato, con un effetto finale nullo sul risultato economico d'esercizio, così come chiarito nella relazione degli amministratori al bilancio;

ATTESO altresì che la società Autostrade del Lazio S.p.A., in considerazione della particolare attività svolta, così come indicata all'articolo 2 del proprio statuto e trovandosi ancora in una fase non operativa, stanti le vicende contenziose richiamate dalla società stessa nella relazione degli amministratori al bilancio d'esercizio per il 2017, non dispone di personale e non presenta quindi i relativi costi;

CONSIDERATO pertanto, per quanto sopra richiamato, di ritenere di escludere le società SAN.IM. S.p.A. e Autostrade del Lazio S.p.A. dall'applicazione del presente provvedimento in ragione delle situazioni oggettive delle citate società;

RITENUTO opportuno dare indirizzo agli organi amministrativi delle società controllate dalla Regione Lazio di attivare le opportune azioni volte a ridurre le spese di funzionamento del triennio 2019-2021, attenendosi agli obiettivi di seguito indicati:

- contenimento in ciascun anno del triennio considerato delle spese di funzionamento (costituite dalle voci del conto economico di cui al comma 1, lettera B), punti 6, 7, 8, 9 e 14, dell'articolo 2425 del codice civile), rispetto ai valori registrati nel bilancio d'esercizio 2018;

- con riferimento alla spesa del personale, sarà operato un contenimento della dinamica della spesa del personale in ciascun anno del triennio considerato, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali e della spesa per le assunzioni delle categorie protette nei limiti della quota d'obbligo, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, tenendo conto dei seguenti indirizzi:
 - ✓ le politiche di reclutamento delle società controllate dalla Regione Lazio, in relazione alle attività da svolgere, sono definite nel documento di programmazione annuale dei fabbisogni di personale da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;
 - ✓ adozione e/o rimodulazione di un proprio Regolamento interno che disciplini procedure e criteri per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi di cui al comma 3, dell'articolo 35, del D.Lgs.vo n. 165/2001 e dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, da pubblicare sul sito istituzionale della società;
 - ✓ riconoscimento di incrementi economici individuali da erogare esclusivamente sulla base di criteri conformi alla normativa vigente, preventivamente esplicitati con atto generale o con accordo sindacale ove previsto, al fine di assicurare il rispetto di principi di imparzialità e buon andamento;
 - ✓ contenimento in sede di contrattazione di secondo livello dei costi per il trattamento accessorio, per il personale dirigente e dipendente, che, fermo restando quanto previsto dai rispettivi contratti di riferimento, deve essere collegato nell'ammontare al raggiungimento di obiettivi in ciascun esercizio sociale e non può essere complessivamente superiore a quello previsto per l'esercizio 2018;
 - ✓ le società controllate non potranno prevedere retribuzioni di risultato collegate esclusivamente ad incrementi del fatturato;
 - ✓ puntuale rispetto dei tetti retributivi di cui all'art. 23, comma 4, della L.R. n. 4/2013;

TENUTO CONTO che, in attuazione dell'articolo 22, comma 3, della citata L.R. 28 giugno 2013, n. 4, la Regione Lazio ha, tra l'altro, adottato la L.R. 13 dicembre 2013, n. 10, recante "Disposizioni in materia di riordino delle Società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale" il cui iter attuativo si è concluso nel 2018;

TENUTO CONTO che, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12, in data 31 dicembre 2015 è stata costituita la società Lazio Crea S.p.A., nata a seguito del processo di fusione per unione delle società LAit S.p.A. e Lazio Service S.p.A. e che, successivamente, alla predetta Lazio Crea S.p.A. sono state accorpate anche le attività di formazione di ASAP (Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche), con conseguente estinzione della medesima ASAP;

TENUTO CONTO che in attuazione del Decreto n. T00060 del 21 aprile 2015, con cui il Presidente della Regione Lazio ha adottato il Piano di razionalizzazione della Regione Lazio di cui all'articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015), la società Cotral Patrimonio S.p.A. è stata totalmente scissa in favore di Cotral S.p.A. e di Astral S.p.A.;

- CONSIDERATO che anche le citate operazioni straordinarie di razionalizzazione delle partecipazioni societarie poste in essere dalla Regione Lazio (riordino delle società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale, fusione per unione di Lait S.p.A. e Lazio Service S.p.A., con successivo accorpamento delle attività di ASAP e scissione totale di Cotral Patrimonio S.p.A.) hanno generato risparmi sui costi di funzionamento e sui costi del personale;
- CONSIDERATO che il raggiungimento dei risultati oggetto del presente provvedimento è realizzato dagli organi amministrativi mediante azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, assicurando la regolarità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi gestiti ed il rispetto delle norme vigenti sui vincoli di finanza pubblica;
- RITENUTO di dare indirizzo alle società controllate di attestare il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente provvedimento mediante inserimento dei dati nel SIMOC (Sistema Informativo Monitoraggio Società Controllate) nonché tramite comunicazione alla struttura competente in materia di personale, dandone evidenza nella Relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio;
- CONSIDERATO che l'ampliamento della sfera di operatività della società, determinando un aumento dei servizi affidati e, conseguentemente, del fatturato giustifica una maggiore elasticità nelle politiche di contenimento delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese per il personale (Cfr. Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 80/2017);
- TENUTO CONTO che ai fini del raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, sono escluse le spese sostenute con fondi provenienti dall'Unione europea;
- TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 *“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:*
- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
 - b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
 - c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
 - d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea”;*

- RITENUTO pertanto, di richiamare l'attenzione degli organi amministrativi delle società controllate dalla Regione Lazio, in relazione alle dimensioni ed alle caratteristiche organizzative di ciascuna società, nonché in relazione al tipo di attività da esse svolta, di valutare la piena applicazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dandone atto ed indicandoli nell'ambito della relazione sul governo societario di cui al comma 4 del richiamato articolo 6;
- VISTO l'articolo 4, comma 4-bis (introdotto dall'articolo 52 della legge regionale n. 7/2018), della legge regionale n. 12/2016, il quale dispone che *“A decorrere dal 18 ottobre 2018, la Regione, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società regionali in house nonché gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, per l'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario, sono obbligati ad avvalersi della piattaforma di e-procurement gestita dalla Centrale acquisti regionale e, a decorrere dal 1° luglio 2019, nel rispetto dei propri regolamenti per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, a gestire attraverso la medesima piattaforma il relativo albo fornitori da cui attingere per l'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta. Gli enti locali, anche attraverso centrali uniche di committenza di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, possono avvalersi della piattaforma, previa sottoscrizione di apposito accordo con la Regione”*;
- CONSIDERATO pertanto che, ai sensi della normativa regionale sopra indicata, a decorrere dal 18 ottobre 2018, la Regione, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società regionali *in house* nonché gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale sono obbligati ad avvalersi della piattaforma di *e-procurement* gestita dalla Centrale acquisti regionale per l'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- RITENUTO pertanto di dare indirizzo alle società medesime, di avvalersi della piattaforma di *e-procurement* SATER, gestita dalla Centrale acquisti regionale, per l'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- RITENUTO di dare indirizzo alle società controllate di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet delle società, ai sensi degli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- CONSIDERATO che i collegi sindacali, nell'ambito della propria attività, vigilano sull'osservanza degli adempimenti derivanti dal presente provvedimento;
- RITENUTO di individuare le seguenti strutture regionali di riferimento:
- Direzione regionale “Affari istituzionali, personale e sistemi informativi”, relativamente alle spese del personale;
 - Direzione regionale “Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio”, relativamente alle spese di funzionamento diverse da quelle del personale;

- DATO ATTO che il rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento costituisce un obbligo di legge che discende dalla normativa statale, intermediato dal presente atto e che il raggiungimento dei risultati sopra indicati è realizzato dagli organi amministrativi delle società controllate mediante azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e diligenza, la palese ed ingiustificata realizzazione degli stessi costituisce giusta causa di revoca degli amministratori medesimi, ai sensi dell'articolo 2383 codice civile;
- DATO ATTO che il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio;
- DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Per i motivi di cui in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DELIBERA

Per quanto espresso nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

di adottare il presente provvedimento, in materia di obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate dalla regione Lazio, in attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", così come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 e, a tal fine:

- dare indirizzo agli organi amministrativi delle società controllate dalla regione Lazio di attivare le opportune azioni volte a ridurre le spese di funzionamento del triennio 2019-2021, attenendosi agli obiettivi di seguito indicati:
- contenimento, in ciascun anno del triennio considerato, delle spese di funzionamento (costituite dalle voci del conto economico di cui al comma 1, lettera B), punti 6, 7, 8, 9 e 14, dell'articolo 2425 del codice civile), rispetto ai valori registrati nel bilancio d'esercizio 2018;
- con riferimento alla spesa del personale, sarà operato un contenimento della dinamica della spesa del personale in ciascun anno del triennio considerato, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali e della spesa per le assunzioni delle categorie protette nei limiti della quota d'obbligo, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, tenendo conto dei seguenti indirizzi:
 - le politiche di reclutamento delle società controllate dalla Regione Lazio, in relazione alle attività da svolgere, sono definite nel documento di programmazione annuale dei fabbisogni di personale da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;
 - adozione e/o rimodulazione di un proprio Regolamento interno che disciplini procedure e criteri per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi di cui al comma 3, dell'articolo 35, del D.Lgs.vo n. 165/2001 e dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, da pubblicare sul sito istituzionale della società;
 - riconoscimento di incrementi economici individuali da erogare esclusivamente sulla base di criteri conformi alla normativa vigente, preventivamente esplicitati con atto generale o con

accordo sindacale ove previsto, al fine di assicurare il rispetto di principi di imparzialità e buon andamento;

- contenimento in sede di contrattazione di secondo livello dei costi per il trattamento accessorio, per il personale dirigente e dipendente, che, fermo restando quanto previsto dai rispettivi contratti di riferimento, deve essere collegato nell'ammontare al raggiungimento di obiettivi in ciascun esercizio sociale e non può essere complessivamente superiore a quello previsto per l'esercizio 2018;
 - le società controllate non potranno prevedere retribuzioni di risultato collegate esclusivamente ad incrementi del fatturato;
 - puntuale rispetto dei tetti retributivi di cui all'art. 23, comma 4, della L.R. n. 4/2013;
- dare indirizzo alle società controllate di attestare il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente provvedimento mediante inserimento dei dati nel SIMOC (Sistema Informativo Monitoraggio Società Controllate) nonché tramite comunicazione alla struttura competente in materia di personale, dandone evidenza nella Relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio;
- dare atto che l'ampliamento della sfera di operatività della società, determinando un aumento dei servizi affidati e, conseguentemente, del fatturato giustifica una maggiore elasticità nelle politiche di contenimento delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese per il personale (Cfr. Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 80/2017);
- ai fini del raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, sono escluse le spese sostenute con fondi provenienti dall'Unione europea;
- richiamare l'attenzione degli organi amministrativi delle società controllate dalla Regione Lazio, in relazione alle dimensioni ed alle caratteristiche organizzative di ciascuna società, nonché in relazione al tipo di attività da esse svolta, di valutare la piena applicazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dandone atto ed indicandoli nell'ambito della relazione sul governo societario di cui al comma 4 del richiamato articolo 6;
- dare indirizzo alle società controllate, come previsto l'articolo 52 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, di avvalersi della piattaforma di *e-procurement* SATER, gestita dalla Centrale acquisti regionale, per l'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- dare indirizzo alle società controllate di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet delle società medesime, ai sensi degli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- dare indirizzo ai collegi sindacali, nell'ambito della propria attività, di vigilare sull'osservanza degli adempimenti derivanti dal presente provvedimento;
- individuare le seguenti strutture regionali di riferimento:
- ✓ Direzione regionale "Affari istituzionali, personale e sistemi informativi", relativamente alle spese del personale;
 - ✓ Direzione regionale "Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio", relativamente alle spese di funzionamento diverse da quelle del personale;

- tenuto conto che il rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento costituisce un obbligo di legge che discende dalla normativa statale, intermediato dal presente atto e che il raggiungimento dei risultati sopra indicati è realizzato dagli organi amministrativi delle società controllate mediante azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e diligenza, la palese ed ingiustificata realizzazione degli stessi costituisce giusta causa di revoca degli amministratori medesimi, ai sensi dell'articolo 2383 codice civile.

La presente deliberazione è pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale della Regione Lazio.